



Milano, 15 dicembre 2015

Reddito di Autonomia: quale Isee applicare

A cura di Avv. Gaetano De Luca

Servizio Legale Ledha – Centro Antidiscriminazione Franco Bompreszi

La Giunta regionale ha recentemente approvato una serie di delibere con cui vengono introdotte diverse misure a sostegno di alcune fasce della popolazione a rischio emarginazione a causa della crisi e a causa della loro particolare condizione di svantaggio: famiglie (Esenzione dal pagamento del “superticket” ambulatoriale, Bonus bebè, Bonus Affitti), disoccupati e disabili e anziani. Si tratta del cosiddetto **Reddito di Autonomia**, misure introdotte in via sperimentale dalla Regione Lombardia, grazie ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo.

Tra queste misure una riguarda - nello specifico - le persone con disabilità (giovani e adulte) cui viene data la possibilità di usufruire di un **voucher mensile di 400 euro**, finalizzato a sostenere percorsi di autonomia e di inclusione sociale. La normativa di riferimento è la recente DGR 8 ottobre 2015 n. 4152. Con successivo decreto 10227 del 29 novembre 2015 la Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale ha disciplinato le modalità attuative e operative di questa misura.

Il budget complessivo messo a disposizione dalla Regione per l'erogazione di questi voucher è di 2.300.000 euro.

Una delle peculiarità di questa misura sta nel fatto che il numero dei possibili beneficiari viene circoscritto a 470 persone e pertanto vengono individuate condizioni e requisiti che porteranno alla stesura di una graduatoria da parte di ciascun ambito sociale distrettuale. Tra le condizioni poste dalla normativa attuativa per poter accedere a questa prestazione, viene inserito il possesso di un Isee pari o inferiore a 10.000 euro.

La questione su cui si intende esprimere un breve parere orientativo è legata proprio alla tipologia di Isee applicabile a questo tipo di voucher.

Il decreto attuativo 10227 infatti non specifica quale Isee occorre applicare e pertanto occorre fare riferimento alla normativa nazionale e regionale attualmente in vigore.

Lega per la difesa dei diritti delle persone con disabilità
Associazione di Promozione Sociale

iscritta al registro provinciale delle APS con decreto n° 187 del 02/03/2010 – RG n° 2366/2010 n°184

Via Livigno, 2 – 20158 Milano – tel 02 65 70 425 – fax 02 65 70 426 - e.mail segreteria@ledha.it

Internet www.ledha.it - www.personecondisabilita.it

Cod. Fis. 80200310151



La normativa nazionale (DPCM 159.2013), come molti sanno, nel riformare la precedente normativa Isee, ha previsto diverse tipologie di Isee a seconda della natura del tipo di prestazione o servizio cui si intende accedere. A fianco di un **Isee c.d. ordinario** (che viene calcolato facendo riferimento all'intero nucleo familiare anagrafico del beneficiario del servizio), viene data la possibilità di utilizzare il c.d. **Isee Ristretto** per tutta una serie di prestazioni e servizi particolari, ricondotti alla categoria "*prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria*".

L'Isee ristretto consente al beneficiario del servizio di compartecipare al costo facendo riferimento ad un nucleo familiare più ristretto rispetto a quello preso in considerazione dall'Isee ordinario. Per coloro che accedono alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, l'art. 6 del Dpcm 159.2013 prevede infatti che il nucleo familiare del beneficiario, cui fare riferimento per il calcolo dell'Isee, sia composto solo dal coniuge e dai figli.

Come abbiamo già avuto modo di esprimere in un precedente parere, per capire concretamente a quale specifico tipo di prestazioni può essere applicato l'Isee ristretto, basta leggere la definizione di "*prestazione agevolata socio-sanitaria*" data dallo stesso Dpcm 159 nel suo articolo 1.

Dopo aver definito in modo generale tale tipo di prestazioni come "*prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia*", l'art. 1 del Dpcm fa infatti un elenco esemplificativo di alcune prestazioni e tra queste cita espressamente le "*prestazioni atte a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli **interventi di natura economica o i buoni spendibili per l'acquisto di servizi***".

Alla luce del suesposto quadro normativo di riferimento in tema di Isee e alla luce della natura, della finalità e della tipologia di intervento del Reddito di Autonomia, si ritiene che l'Isee applicabile per l'accesso a questa prestazione non possa che essere l'Isee Ristretto.

Il Reddito di Autonomia infatti non costituisce una semplice prestazione di contrasto alla povertà, ma è una prestazione sociale la cui dichiarata finalità è quella di **garantire l'inclusione sociale delle persone con disabilità**, implementandone la loro autonomia attraverso il potenziamento delle attività finalizzate allo sviluppo delle abilità personali e socio-relazionali.

È la stessa delibera attuativa (la 10227) a evidenziare chiaramente la necessità di indirizzare questo intervento verso il sostegno di percorsi di autonomia di persone giovani e adulte con disabilità, con l'obiettivo di "*supportare e sviluppare abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili anche per l'inserimento professionale e lavorativo*".



Le finalità che stanno alla base del Reddito di Autonomia si pongono peraltro anche come uno dei possibili strumenti attuativi del diritto delle persone con disabilità alla inclusione sociale, alla partecipazione e ad una vita indipendente, principi affermati dalla Convenzione Onu dei Diritti delle Persone con disabilità.

Oltre allo specifico e chiaro riferimento normativo costituito dall'art. 1 della normativa nazionale Isee (Dpcm 159.2013), l'applicabilità dell'Isee Ristretto per l'accesso al Reddito di Autonomia trova il suo fondamento anche proprio nelle stesse caratteristiche peculiari della prestazione. Essa infatti non si configura come un semplice contributo economico a sostegno del reddito, ma è un vero e proprio voucher che viene concesso solo laddove sia speso e utilizzato per l'acquisto di servizi e prestazioni finalizzati alla inclusione sociale e alla autonomia della persona con disabilità. Si tratta quindi di una misura che fa perno esclusivamente sulla **centralità della persona** e sul suo diritto a vivere una vita autonoma anche rispetto al nucleo familiare di provenienza. Far riferimento all'Isee di tutta la famiglia di provenienza, anziché al suo Isee ristretto, per poter accedere a questa misura finalizzata alla sua autonomia, sarebbe quindi incoerente rispetto alla stessa finalità della prestazione.

Occorre infine far presente come le "*Linee guida per l'uniforme applicazione del Dpcm 159.2013*" emanate dalla Regione Lombardia con la DGR 3230 del 6 marzo 2015, da cui potrebbe trarsi un'interpretazione differente rispetto a quanto sopra affermato, rappresentano un atto normativo gerarchicamente inferiore rispetto al Dpcm 159.2013 e pertanto non possono disciplinare in modo diverso il campo di applicazione dell'Isee, visto che si tratta di aspetti che configurano Livelli Essenziali delle Prestazioni.

Alla luce delle considerazioni suesposte pertanto si ritiene che, per l'accesso al Reddito di Autonomia, le persone con disabilità possano legittimamente presentare il c.d. Isee Ristretto così come disciplinato dal Dpcm 159.2013, e ciò a prescindere dal fatto che nel decreto attuativo 10227 non venga specificata la tipologia di Isee da applicare.

Avv. Gaetano De Luca
Centro Antidiscriminazione "Franco Bompreszi" -LEDHA